



Comune di N I A R D O

Provincia di Brescia

**Regolamento per la disciplina
dell'Addizionale Comunale IRPEF**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 22 del 30.7.2015**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Determinazione dell'aliquota</i>	
Art. 5	<i>Esenzioni</i>	
Art. 6	<i>Versamento</i>	
Art. 7	<i>Decorrenza</i>	
Art. 8	<i>Pubblicazione del regolamento</i>	
Art. 9	<i>Rinvio</i>	

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui:
 - a) All'art. 1 del Decreto Legislativo 28/9/1998 n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, lett.a) della Legge 27/12/2006 n. 296;
 - b) All'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14/9/2011 n. 148;
 - c) All'art. 14 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, come modificato dal Decreto Legge n.16 del 02/03/2012, convertito con modifiche dalla Legge 26/4/2012, n. 44.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori norme vigenti in materia, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Soggetto attivo

Il soggetto attivo dell'addizionale comunale sui redditi delle persone fisiche è il Comune di Niardo, che applica tale imposta secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3
Soggetto passivo

L'addizionale comunale IRPEF è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Niardo, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4
Determinazione dell'aliquota

L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011 e dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13/8/2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14/9/2011, come segue:

a decorrere dall'anno 2015 viene introdotta l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,6% con soglia di esenzione di €. 21.500,00;

la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento del suddetto limite la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

La variazione dell'aliquota non può eccedere la misura massima stabilita dalle vigenti norme di legge, attualmente pari a 0,8 punti percentuali.

Articolo 5
Esenzioni

L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 21.500,00 (ventunomilacinquecento euro). Tale soglia di esenzione è stabilita ai sensi dell'art.1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13/8/2011, come modificato dalla Legge di conversione n.148/2011 e dall'art. 13, comma 16, del D.L. N.201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Art. 6
Versamento

Il versamento al Comune di Niardo dell'addizionale comunale IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05/10/2007, emanato ai sensi dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n.296.

Art. 7
Decorrenza

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine

fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Nel caso in cui entro la data di approvazione del bilancio di previsione non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 8
Pubblicazione del regolamento

La deliberazione ed il regolamento dell'addizionale comunale IRPEF vengono pubblicati sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce, ai sensi dell'art.4, comma 1, del D.L. 02/03/2012 n. 16 .

Art. 9
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.

[Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 30/07/2015](#)

IL SINDACO

IL SEGRETARIO